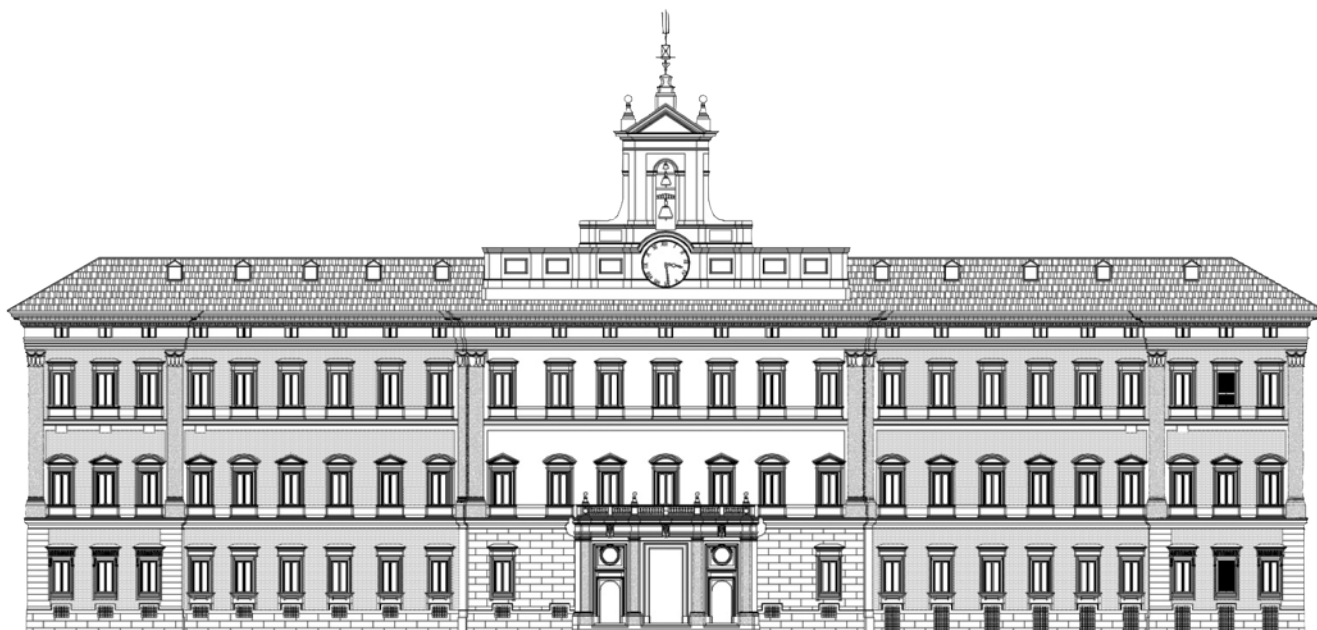




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in materia di affidamento dei
minori

AA.C. 2102, 2264, 2796, 2897, 2937, 3148

*Confronto tra i contenuti delle p.d.l. all'esame della Commissione e
l'A.C. 3289 (Delega riforma processo civile)*

n. 190/2

5 novembre 2021

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Modifiche al codice civile e alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in materia di
affidamento dei minori

AA.C. 2102, 2264, 2796, 2897, 2937, 3148

*Confronto tra i contenuti delle p.d.l. all'esame
della Commissione e l'A.C. 3289 (Delega
riforma processo civile)*

n. 190/2

5 novembre 2021

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento giustizia

☎ 066760-9148 / – ✉ st_giustizia@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: *gi0097b.docx*

Premessa

Il 17 settembre 2019 la Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge AC 2047 (Ascari), recante modifiche al codice civile e alla legge n. 184 del 1983 in materia di affidamento dei minori (v. [Dossier del Servizio Studi n. 190](#)).

Successivamente, nella seduta del 21 gennaio 2020 è stata abbinata la proposta di legge C. 2102 (Bazoli) e nella seduta dell'8 aprile 2021 sono state abbinate le proposte C. 2264 (Locatelli) e C. 2897 (Ascari). La proposta di legge C. 2047, dalla quale aveva preso avvio l'iter, è stata invece ritirata (12 aprile 2021).

Da ultimo sono state abbinate anche le proposte C. 2796 (Bellucci), C. 2937 (Giannone) e C. 3148 (Boldrini).

Tutte le proposte, pur divergendo parzialmente quanto all'oggetto, presentano profili comuni con riguardo alla volontà di intervenire sulla disciplina codicistica relativa ai presupposti e ai procedimenti da seguire per la dichiarazione di decadenza e per la limitazione della responsabilità genitoriale, e sulla disciplina dell'affidamento dei minori di cui alla legge n. 184 del 1983.

Il 22 settembre 2021 è stato trasmesso alla Camera il disegno di legge A.C. 3289, approvato dal Senato, e recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*.

Il provvedimento, a seguito dell'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo Draghi all'originario disegno di legge del Governo Conte I (A.S. 1662), presenta un contenuto ampio che attiene anche ai procedimenti relativi all'allontanamento dei minori dalla famiglia, alle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale e all'affidamento familiare.

Di seguito si confrontano, in forma tabellare, i contenuti delle proposte parlamentari e quelli del disegno di legge approvato dal Senato.

Quadro sinottico dei temi trattati dalle proposte di legge e dall'A.C. 3289

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
Modifiche alla disciplina dell'affidamento dei minori (legge n. 184 del 1983)	Art. 1, co. 1, lett. a) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 1 – Modifiche agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 184/1983	Art. 6, co. 1, lett. a) – Modifica all'art. 4 della legge n. 184/1983	Art. 1, co. 1, lett. c) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 2, co. 1, lett. a) – Modifica all'art. 4 della legge n. 184/1983		Art. 1, comma 23 : «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] gg) «Riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [...] »
- con particolare riferimento alla durata dell'affidamento		Art. 1, co. 1, lett. d) – nuovo comma 5 dell'art. 4 della legge n. 184/1983	Art. 6, co. 1, lett. a) – modifica il comma 4 dell'art. 4 della legge 184/1983	Art. 1, co. 1, lett. c), n. 3) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 2, co. 1, lett. a) – modifica il comma 4 dell'art. 4 della legge n. 184/1983		
- con particolare riferimento ai trattamenti sanitari del minore						Art. 8 – Modifiche alla legge n. 184 del 1983	
Previsione di banche dati specialistiche sui minori	Art. 1, co. 1, lett. a), n. 4; lett. g) – <i>Delega al Governo</i>		Art. 1, co. 1, lett. c) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 1, co. 1, lett. d) – <i>Delega al Governo</i>			

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
Caratteristiche delle case-famiglia e delle comunità di tipo familiare e loro accreditamento	Art. 1, co. 1, lett. f) e lett. h) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 1, co. 1, lett. f) – nuovo art. 5-bis della legge n. 184/1983	Art. 8 - Riconoscimento delle associazioni di tutela dei diritti dei minori fuori della famiglia	Art. 1, co. 1, lett. n) – <i>Delega al Governo</i>			
Previsione di controlli sulle case famiglia e obblighi di relazione	Art. 1, co. 1, lett. i) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 4 - Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare	Art. 7 – Obbligo di relazione al Parlamento	Art. 1, co. 1, lett. o) e lett. p) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 2, co. 1, lett. b) - Modifiche all'art. 5, co. 4 della legge n. 184/1983		

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 3289 (GOVERNO)				
	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)
Previsione di nuove figure professionali e requisiti professionali degli operatori	Art. 1, lett. l) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 1, co. 1, lett. b), n. 5 – nuovo comma 5-bis dell'art. 2 della legge n. 184/1983	Art. 1, co. 1, lett. d) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 1, co. 1, lett. l) (istituire la figura del volontario) e lett. m) (formazione specifica assistenti sociali) – <i>Delega al Governo</i>	A.C. 3148 (BOLDRINI)
				Art. 7 – Modifiche alle disp. att. c.p.c. (albo dei consulenti tecnici)	Art. 1, comma 23 : «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare , la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4; p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza»; [...] Art. 1, comma 34 : «Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
							apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense »; b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
Modalità di esecuzione dei provvedimenti che riguardano i minori				Art. 1, co. 1, lett. f) (particolari modalità di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento)			Art. 1, comma 23 : «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] ff) adottare ...puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari , in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori , con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
							provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minore e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
Garanzie di indipendenza degli operatori	Art. 2, co. 1, lett. c) – Modifica all'art. 354 c.c. (Esclusione dall'ufficio di tutore)	Art. 6, co. 1, lett. b) – Modifica all'art. 10, co. 3, legge n. 184/1983 sulla nomina del tutore	Art. 1, co. 1, lett. h) (incompatibilità all'assunzione di incarico di consulente tecnico d'ufficio e di assistente sociale) e lett. i) (divieto di affidamento o collocamento di minori in caso di conflitti di interesse) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 6 – Modifiche all'art. 195 c.p.c. (obbligo di deposito delle relazioni dei consulenti)	Art. 1, comma 23 : «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] gg) «Riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare: 1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.		

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
							1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero; 2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento».

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
Modifiche alla disciplina della rappresentanza e della difesa tecnica del minore		Art. 1, co. 1, lett. c) – modifiche all'art. 3 della legge n. 184/1983	Art. 2 Istituzione difensore d'ufficio del minore	Art. 1, co. 1, lett. e) – <i>Delega al Governo</i>			Art. 1, comma 23 «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] dd) «prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore [...]» Art. 1, comma 30 «All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
							quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato». Art. 1, comma 31: «All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decida con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO		A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
Modifiche ai presupposti e ai procedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale (artt. 250, 330-333 c.c.)	Art. 1, co. 1, lett. b) e lett. c) – <i>Delega al Governo</i>			Art. 1, co. 1, lett. b) <i>Delega al Governo</i> Art. 2, co. 3 – Modifica all'art. 336 del codice civile, in tema di difensore del minore	Art. 1, co. 1, lett. b) <i>Delega al Governo</i>	Art. 1 – Modifiche agli articoli 330, 332, 333 del codice civile	Art. 1 – Modifiche all'art. 250 c.c. Art. 2 – Modifiche all'art. 330 c.c.	
	Modifiche al procedimento per l'adozione dei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale (l'art. 336 c.c.)		Art. 2, co. 1, lett. a) – Modifica all'art. 336 del codice civile			Art. 1, comma 4 – Modifiche all'art. 336 c.c.		Art. 1, comma 26 : «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 336 del codice civile , prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti spetta, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio,

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
Modifiche alla disciplina dell'ascolto del minore (art. 336-bis c.c. e, più in generale, nei procedimenti che riguardano l'affidamento del minore)		Art. 1, co. 1, lett. e) – Nuovo art. 4-bis della legge n. 184/1983	Art. 3 - Disposizioni in materia di età di ascolto del minore	Art. 1, co. 1, lett. c), nn. 6 e 7; lett. g) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 1, co. 5 – Sostituzione dell'art. 336-bis del codice civile (Ascolto del minore) Art. 1, co. 8 – Abrogazione dell'art. 38-bis disp. att. c.c.	Art. 3 – Modifiche all'art. 336-bis c.c.	proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati». Art. 1, comma 23 «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] dd) «prevedere: [...] il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; [...] »;
Modifiche alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio ovvero rispetto a figli nati fuori del matrimonio (artt. 337-bis e ss. c.c.)	Art. 1, co. 1, lett. d) e lett. e) – <i>Delega al Governo</i>				Art. 1, co. 6 – Modifiche all'art. 337- <i>quater</i> del codice civile	Art. 4 – Modifiche all'art. 337-ter c.c. Art. 5 – Modifiche all'art. 337- <i>quater</i> c.c.	

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
			Art. 4 Modifica dell'articolo 403 del codice civile	Art. 1, co. 1, lett. a) – <i>Delega al Governo</i>	Art. 1, co. 7 – Abrogazione dell'art. 403 c.c.		Art. 1, comma 27 : «All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere»; b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: [...]» Il disegno di legge novella l'art. 403 c.c. senza ricorrere alla delega al Governo. In particolare, modifica i presupposti per l'adozione della misura e disciplina dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello.

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
Modifiche all'istituto della tutela dei minori (art. 343 e ss. c.c.)		Art. 2, co. 1, lett. b) e lett. c)					Art. 1, comma 23 : «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] gg) «Riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [...]».
Interventi sull'ordinamento giudiziario			Art. 5 - <i>Delega al Governo</i> per l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti di appello		Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54		Art. 1, comma 24 : «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]»
Altre misure di tutela dei minori		Art. 3 - Modifiche al codice penale	Art. 1, co. 1, lett. a) - <i>Delega al Governo</i>	Art. 1, co. 1, lett. q) - <i>Delega al Governo</i>			
Altre misure in tema di violenza di genera						Art. 9 - Formazione dei magistrati, degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli	

OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO	A.C. 2102 (BAZOLI)	A.C. 2264 (LOCATELLI)	A.C. 2796 (BELLUCCI)	A.C. 2897 (ASCARI)	A.C. 2937 (GIANNONE)	A.C. 3148 (BOLDRINI)	A.C. 3289 (GOVERNO)
						assistenti sociali materia violenza domestica e di genere	